



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie
Il Direttore Generale

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello

nonché, per opportuna conoscenza

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Oggetto: *Definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 ed affidati all'agente della riscossione del Gruppo Equitalia.*

Modificazioni al Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148, apportate in sede di conversione dalla Legge 4 dicembre 2017 n.172 - c.d. Rottamazione bis.

Rif. nota m_dg.DOG 206147.U del 9/11/2017 – Integrazione.

Con riferimento a quanto in oggetto, nonché ad integrazione della nota prot. m_dg.DOG 206147.U già trasmessa dalla scrivente Direzione Generale in data 09/11/2017, si rappresenta che il decreto legge n. 148/2017, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dalla Legge n.172/2017, stabilisce che rientrano nell'ambito applicativo della Definizione Agevolata i carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017**; risulta quindi di fatto esteso l'ambito applicativo della c.d. "rottamazione bis", in un primo momento riferita soltanto ai carichi relativi al periodo 1 gennaio - 30 settembre 2017.

Secondo la richiamata normativa, pertanto, rientrano nella definizione agevolata anche i carichi riferiti al precedente periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2016, ove però riconducibili esclusivamente ad una delle due tipologie di seguito riportate:

a) carichi che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.L. n.193/2016 (carichi cioè interessati da una precedente "rottamazione" che l'Agente della Riscossione ha accolto oppure rigettato perché non "rottamabili" in base alla legge ex. art. 6, comma 10 del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016);

b) carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata in applicazione del comma 8 dell'articolo 6 del D.L. n.193/2016, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016.

Con l'adesione alla rottamazione delle cartelle i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, con il solo pagamento della sorte capitale, degli interessi affidati all'agente della riscossione e dell'aggio, oltre alle spese per notifica della cartella e per eventuali procedure esecutive.

Fermo restando quanto comunicato nella sopracitata nota prot. 206147 del 9/11/2017 in riferimento alla tempistica ed alle scadenze relative alle cartelle affidate all'Agenzia delle Entrate Riscossione riferite al periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, a cui si rimanda integralmente per le misure da seguire, per quanto invece concerne i carichi ricompresi nella cd. "rottamazione bis" affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, per i quali si può fare richiesta di adesione alla definizione agevolata, si rinvia alle indicazioni ed alle scadenze di seguito riportate.

L'adesione alla definizione agevolata delle cartelle di cui ai punti a) e b) dovrà avvenire **entro il 15 maggio 2018**, con apposita dichiarazione, secondo le modalità indicate dallo stesso Agente della Riscossione nel proprio sito internet.

Per quanto riguarda i carichi di cui al punto a) l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica al debitore **entro il 30 settembre 2018** l'ammontare complessivo delle somme dovute



ai fini della definizione agevolata ed il pagamento del debito, che dovrà avvenire **in soluzione unica** al fine di evitare il pagamento di interessi di dilazione, **entro il 31 ottobre 2018**.

Per quanto riguarda i carichi di cui al punto b) l'agente della riscossione comunica al debitore **entro il 30 giugno 2018** l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate; il debitore è tenuto a pagare in un'unica soluzione, **entro il 31 luglio 2018**.

Tanto premesso, si chiede alle SS.LL. di provvedere con urgenza, dando le opportune indicazioni anche agli Uffici del Distretto, alle necessarie verifiche circa l'esistenza di ruoli esattoriali collegati al codice fiscale attribuito all'ufficio giudiziario ed alle valutazioni di competenza quanto all'opportunità di accedere alla nuova procedura di definizione agevolata secondo le disposizioni sopra riportate.

In particolare:

- per tutti gli Uffici, verificare l'esistenza di ruoli esattoriali collegati al codice fiscale attribuito all'ufficio, affidati dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016** e rientranti in una delle due tipologie sopra riportate, al fine di poter procedere alle necessarie verifiche propedeutiche alla presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, che dovrà essere avanzata perentoriamente entro il termine del **15 maggio 2018**.

In considerazione di tale scadenza si chiede alle SS.LL. di voler inoltrare alla scrivente Direzione Generale, entro la data del **26 febbraio 2018**, le eventuali richieste di adesione alla nuova definizione agevolata per la **necessaria autorizzazione**.

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto ai Funzionari:

- Angela Turiano – angela.turiano01@giustizia.it
- Marco Recchiuti – marco.recchiuti@giustizia.it

Roma, 2 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Mungo

